



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA  
CIVILE DELLA LIGURIA  
Area Prevenzione Incendi  
[dir.liguria@cert.vigilfuoco.it](mailto:dir.liguria@cert.vigilfuoco.it)

- All' Ordine degli Architetti delle Province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia  
[archgenova@pec.aruba.it](mailto:archgenova@pec.aruba.it)  
[architetti@savona.archiworld.it](mailto:architetti@savona.archiworld.it)  
[oappc.imperia@archiworldpec.it](mailto:oappc.imperia@archiworldpec.it)  
[oappc.laspezia@archiworldpec.it](mailto:oappc.laspezia@archiworldpec.it)
- Al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati delle Province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia  
[collegio.genova@geopec.it](mailto:collegio.genova@geopec.it)  
[collegio.savona@geopec.it](mailto:collegio.savona@geopec.it)  
[collegio.imperia@geopec.it](mailto:collegio.imperia@geopec.it)  
[collegio.laspezia@geopec.it](mailto:collegio.laspezia@geopec.it)
- All' Ordine degli Ingegneri delle Province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia  
[ordine.genova@ingpec.eu](mailto:ordine.genova@ingpec.eu)  
[ordine.savona@ingpec.eu](mailto:ordine.savona@ingpec.eu)  
[ordine.imperia@ingpec.eu](mailto:ordine.imperia@ingpec.eu)  
[ordine.laspezia@ingpec.eu](mailto:ordine.laspezia@ingpec.eu)
- All' Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia  
[collegiodigenova@pec.cnpi.it](mailto:collegiodigenova@pec.cnpi.it)  
[collegiodisavona@pec.cnpi.it](mailto:collegiodisavona@pec.cnpi.it)  
[ordinediimperia@pec.cnpi.it](mailto:ordinediimperia@pec.cnpi.it)  
[ordinedilaspezia@pec.cnpi.it](mailto:ordinedilaspezia@pec.cnpi.it)

## **OGGETTO: Rinnovo della conformità antincendio secondo DPR 151-11**

Giungono a questa Direzione Regionale doglianze circa la corretta applicazione sui rinnovi della SCIA presentati in ritardo rispetto alle loro scadenze naturali. A tale riguardo, occorre specificare i contenuti della nota della Direzione Centrale per Prevenzione e Sicurezza Tecnica prot. n. 5555 del 18-04-2012:



# Ministero dell'Interno

## **Attestazione tardiva di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art. 5 del DPR 151/2011**

L'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio è istituito ispirato al principio di semplificazione, già presente nel regime precedente al DPR 151/2011. E' previsto che la stessa sia effettuata "ogni cinque o dieci anni", in relazione al tipo di attività, come peraltro sancito anche dall'articolo 16 del D.lgs 139/2006. Con la nuova normativa si è inteso specificare che con il rinnovo periodico della conformità antincendio è necessario attestare di aver posti in essere una strategia antincendio effettuata anche attraverso la verifica di tutte le misure antincendio presenti nel complesso, sulla base del primo atto autorizzativo presentato e di tutte le SCIA che sono intervenute successivamente.

La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini di legge potrebbe sottintendere o ad una temporanea interruzione dell'attività o all'esercizio dell'attività stessa in violazione dell'obbligo di cui all'art.5 del DPR 151/2011.

Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione dell'obbligo di cui all'art.5 del DPR 151/11, il Comando potrà accertare, anche con l'esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 139/2006 e senza oneri finanziari aggiuntivi per l'utente, se sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 139/2006, per procedere alla segnalazione di ipotesi reato all'autorità.

Sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.

Nel caso, invece, venga presentata una nuova segnalazione certificata di inizio di attività in luogo dell'attestazione periodica tardiva, tale segnalazione presuppone il mancato esercizio dell'attività allo scadere del termine originario di validità e, pertanto, la non assoggettabilità della stessa agli obblighi di cui all'art. 5 del DPR 151/11.

Quanto sopra stabilito costituisce indirizzo operativo per le strutture territoriali del Corpo Nazionale e le possibilità a disposizione dei titolari delle attività inadempienti sul rispetto temporale dei rinnovi della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

ILGE Dott.ssa Katia Sailis

II DIRETTORE REGIONALE  
(Dott. Ing. Claudio MANZELLA)

(documento firmato e trasmesso  
digitalmente ai sensi di legge)